

LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1982, N. 4

**Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale
13 aprile 1981, n. 4, contenente norme sull'adeguamento
della misura delle quote di aggiunta di famiglia e altre
norme in materia di personale^{1 2}**

Art. 1. (Trattamento economico del personale dirigente)

L'indennità regionale prevista dall'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 modificata con l'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1962, n. 3, estesa ai dirigenti regionali con l'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1981, n. 4, viene applicata sullo stipendio iniziale delle singole qualifiche dirigenziali.

La differenza tra l'indennità regionale in godimento da parte dei dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge 13 aprile 1981, n. 4 e quella prevista dal presente . articolo viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale, esclusa l'indennità integrativa speciale.

È soppresso il collegamento. automatico e continuativo fra il trattamento economico dei dirigenti regionali e il trattamento economico dei dirigenti statali.

A tale trattamento si provvede con apposita legge regionale da presentarsi in Consiglio regionale entro il 31 marzo 1982.

¹ In B.U. 30 marzo 1982, n. 14.

² Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

Art. 2. (Estensione di norme statali al personale in servizio in Uffici tavolari)

Al personale direttivo degli uffici periferici del servizio del Libro fondiario sono estese le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché le disposizioni di cui al D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981 n. 432 e al D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.

Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei confronti del personale del ruolo degli aiutanti tavolari.

Al personale con qualifica di conservatore del Libro fondiario inquadrato nella carriera speciale dei conservatori del Libro fondiario ai sensi dell'articolo 15, lettera c) della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, l'anzianità di servizio eccedente i quattro anni e sei mesi viene valutata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come anzianità nella qualifica attribuita.

Art. 3 (Inquadramento in ruolo del personale assunto ex articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20)

Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge, regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro due mesi dalla data predetta.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il personale che esplica mansioni della carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale.

Delle stesse disposizioni potrà beneficiare anche il personale già assunto a suo tempo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e il cui rapporto d'impiego abbia tuttavia avuto termine o sia stato sospeso nel corso dell'anno 1981.

Le materie di esame e le modalità dei concorsi saranno stabiliti con apposito regolamento. Per i concorsi riguardanti l'inquadramento in carriere e ruoli già previsti dai regolamenti di esecuzione dell'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9, dell'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, dell'articolo 16 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8 e dell'articolo 22 della legge regionale" 11 gennaio 1980, n. 1, valgono le norme dei regolamenti stessi.

Nei confronti del personale che, pur avendo superato l'esame, non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il rapporto d'impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato fino al momento di approvazione della graduatoria del concorso di cui al primo comma e per tutto il tempo di validità della graduatoria stessa per coloro che in essa sono collocati.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto, sia ai fini giuridici che a quelli economici, il servizio non di ruolo prestato in base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, a

partire dalla data di instaurazione dell'ultimo rapporto temporaneo di impiego per ciascuna unità di personale.

La medesima disposizione si applica - tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310 - anche nei confronti del personale già a suo tempo assunto ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successivamente nominato in ruolo in seguito a pubblico concorso nell'anno 1981.

L'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale.

Art. 4 (Organo preposto all'identificazione dei profili professionali e all'inquadramento nelle qualifiche funzionali)

Le operazioni di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relative, fra l'altro, all'identificazione dei profili professionali previsti dall'articolo 3 della legge precitata, sono svolte, per il personale della Regione, dalla Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta di una Commissione paritetica istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, presieduta dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato, da quattro rappresentanti dell'amministrazione regionale e da quattro rappresentanti dei dipendenti regionali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le decisioni della Commissione paritetica sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

PERSONALE

La composizione della Commissione paritetica deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

Art. 5 (Norma finanziaria)

All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 250 milioni e per l'anno 1982 in lire 250 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dai fondi speciali iscritti al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa dei corrispondenti esercizi finanziari.

